

Chiarimento n. 13

Oggetto: ulteriore richiesta chiarimenti

In riferimento al RTP relativo alla progettazione si chiede di confermare che, in questa fase, non è obbligatoria l'indicazione delle quote di partecipazione dei progettisti.

Si chiede, inoltre, in relazione alla dimostrazione del requisito relativo all'OS2A, di cui alle tabelle 5.1 e 5.2, di confermare che il progettista indicato possa dimostrarlo con la presentazione di C.E.L in cui figuri come direttore tecnico, essendo l'OS2A una categoria di lavori e non di progettazione. In caso di risposta negativa, si chiede che tipo di certificazione occorra esibire al fine della dimostrazione del requisito.

Risposta

Si. Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di successiva offerta economica dovranno essere specificate le categorie di lavori e le parti del servizio e/o quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Si, evidenziando altresì che la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 6.3 dell'Avviso avverrà in sede di procedura negoziata ai sensi dell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016 rubricato "Mezzi di prova dei criteri di selezione".

Chiarimento n. 14

Oggetto: richiesta chiarimenti dettagli progettisti

1. Considerato che la società di ingegneria, che si andrà ad indicare come responsabile della progettazione, è iscritta all'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016, chiediamo conferma che sia possibile indicare nel gruppo di lavoro tecnici facenti parte dell'organigramma aziendale, ma che non sono iscritti come professionisti singoli al suddetto elenco";

2. Chiediamo se il requisito relativo all'iscrizione all'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n.189/2016 debba essere posseduto anche dall'Archeologo e dal Restauratore.

Risposta

1. L'Avviso all'art. 6.2 dispone l'iscrizione obbligatoria all'elenco speciale di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016 dei soli professionisti indicati o associati e non facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico.

2. Si. Si rinvia alla risposta di cui sopra.

Chiarimento n. 15

Oggetto: Chiarimento

Con la presente si chiede se è possibile partecipare alla procedura in oggetto in associazione temporanea con mandataria in possesso di OG2 – V, mandante OG11 – VI e dichiarando il subappalto al 100% della OS2A, oltre a ricoprire i requisiti per la progettazione.

Risposta

Si. L'Avviso, all'art. 2 "Precisazioni in merito alle categorie", stabilisce che: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, co. 3 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente".